



ALLEGATO A alla Dgr n. 1466 del 21 settembre 2016

Servizio sicurezza naviganti lago di Garda – anno 2016

PROTOCOLLO D'INTESA

per garantire la sicurezza dei naviganti nelle acque del lago di Garda e per l'organizzazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza per l'anno 2016

TRA

La Comunità del Garda Ente Territoriale Interregionale con sede in Gardone Riviera, Via dei Colli, 15 e rappresentata dal dott. Pierlucio Ceresa in qualità di Segretario Generale;

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con sede in Roma, Viale dell'Arte, 19 e rappresentato dal C.V. Goffredo Bon in qualità di Direttore Marittimo di Venezia;

La Regione del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 e rappresentata dall'ing. Giuseppe Fasiol in qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;

La Provincia Autonoma di Trento con sede in Trento, Piazza Dante 15, C.F. 00337460224 e rappresentata dal dott. Roberto Andreatta in qualità di Dirigente del Servizio Trasporti pubblici;

L'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro con sede a Salò, Via Pietro da Salò 37, CF. 96022970170, rappresentato dall'ing. Fausta Tonni in qualità di Direttore in rappresentanza degli enti locali della sponda lombarda del lago di Garda, conformemente a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 6/2012 e dalla Delibera Giunta Regionale - Attività di sicurezza e vigilanza delle vie navigabili - lago di Garda - allegato B della d.g.r. n. 3648 del 18/06/2012 – BURL serie avvisi e concorsi n. 6 del 06/02/2013.

PREMESSO CHE

il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 e in particolare l'art. 104 lett. t), evincono che la sicurezza della navigazione nelle acque interne, con particolare riferimento agli aspetti inerenti il pronto intervento ed il soccorso all'utenza nautica, rimangono di competenza dello Stato;

l'art. 13 secondo comma lettera a) del DPCM 11.02.14 n. 72 "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" conferisce al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la seguente funzione:

ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori ove sia istituito apposito proprio presidio, organizzazione e coordinamento delle relative attività di formazione, qualificazione ed addestramento;

VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 20 del 16 agosto 1994 avente per oggetto: "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione del lago di Garda";

VISTI l'art. 17 della Legge Regionale della Regione del Veneto n. 19/2000 e successive modifiche e integrazioni e la Legge Regionale n. 2 del 12 gennaio 2009;

VISTA la Legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 9 del 15 novembre 2001 avente per oggetto: "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda."

DATO ATTO che già con DGR 45005 del 5 agosto 1999 per Regione Lombardia, DGR 3395 del 27 ottobre 2000 per Regione del Veneto, con delibera n. 2544 di data 5 ottobre 2001 per la Provincia Autonoma di Trento, ha preso avvio la sperimentazione di un servizio di pronto intervento e soccorso effettuato durante la stagione turistica;

DATO ATTO che, tale servizio ha prontamente risposto per gli anni passati, alle aspettative dei cittadini e turisti gardesani;

VISTE le determinazioni del Ministero dei Trasporti in merito all'organizzazione del medesimo servizio per l'anno 2008 e negli anni a venire;

VISTO il Patto per la Sicurezza dell'Area del lago di Garda, sottoscritto il 20 marzo 2009, rinnovato l'8 luglio 2011, e stipulato tra le Prefetture di Brescia, Verona, il Commissariato di Governo della Provincia di Trento, Capitaneria di Porto di Venezia, Provincia Autonoma di Trento, Province di Brescia e Verona, Sindaci dei comuni rivieraschi;

VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 11 del 14 luglio 2009 avente per oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti";

VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 6 del 4 aprile 2012 avente per oggetto "Disciplina del settore dei trasporti";

VISTE le delibere della Regione del Veneto n. 2091 del 17 ottobre 2012 e della Regione Lombardia n. X/1242 del 24 gennaio 2014 concernenti l'accordo quadro interregionale e, in particolare il punto 3, lettera d, del predetto documento;

ATTESO che il diritto alla sicurezza, alla qualità della vita e alla incolumità pubblica rappresenta una priorità ed un presupposto di fondo per favorire benessere e sviluppo in termini socio-economici attraverso un'azione congiunta e condivisa di più livelli di governo, nell'ambito delle rispettive responsabilità;

ATTESO che la complessità dei problemi di governo di un territorio rende necessaria un'azione improntata ad una sinergia ed ad un raccordo massimo da parte di tutti gli organismi statali e locali chiamati, nel rispetto delle rispettive competenze, a dare risposta alle istanze emergenti delle collettività locali;

ATTESO che a fronte dell'aumentata sensibilità ai problemi della sicurezza delle comunità interessate, è necessario pervenire all'impostazione di un sistema integrato di sicurezza d'area, quale nuovo modello gestionale, in grado di affiancare gli occorrenti interventi per la tutela e la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, con iniziative atte a favorire la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione ed individuando meccanismi condivisi nell'affrontare problematiche comuni ai vari territori che compongono l'area rivierasca del lago di Garda;

ATTESO che la sicurezza della navigazione nelle acque interne e, in particolare, il pronto intervento e il soccorso all'utenza nautica è di particolare importanza per quanto attiene il lago di Garda già oggetto di gravi incidenti negli anni trascorsi e che, pertanto, l'organizzazione del servizio di cui trattasi permette di assicurare, mediante intesa con le competenti Autorità, l'effettuazione in modo sistematico e permanente del menzionato servizio di pronto intervento e soccorso;

CONSIDERATO che l'attività fornita dalla Capitaneria di Porto si integra e coopera con la gestione regionale sul demanio lacuale, aprendo quindi un'ottica di miglioramento dell'azione di valorizzazione della navigazione interna;

TUTTO CIO' PREMESSO

fra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità del Garda, convengono sulla necessità di assicurare, per l'anno 2016 un servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza all'utenza nautica sul lago di Garda.

Art. 2 - Oggetto

L'oggetto del Protocollo è l'effettuazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza all'utenza nautica sul lago di Garda.

Per servizio di pronto intervento e soccorso si intendono tutte quelle operazioni in grado di rispondere prontamente alla totalità delle situazioni anomale che presentano un pericolo potenziale immediato o in atto per l'utenza nautica e gli utilizzatori del demanio lacuale.

Per servizio di vigilanza si intendono tutte le attività necessarie alla prevenzione ed alla sicurezza del lago e sue relative pertinenze ed inoltre a garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti, comprensive delle disposizioni che disciplinano l'accesso in porto, i servizi portuali, l'uso dei beni demaniali.

Art. 3 - Attività previste

- Attività di pronto intervento
- Attività di soccorso
- Attività di vigilanza e prevenzione
- Attivazione di una sala operativa funzionante 24 ore su 24 rispondente ad un apposito numero telefonico 0365 21300, oppure al numero gratuito di PRONTO INTERVENTO 1530.

Art. 4 - Risorse Impiegate

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – provvede a mettere a disposizione tre unità di navigazione, idonee all'espletamento del servizio di pronto intervento e soccorso e vigilanza all'utenza nautica sul lago di Garda, con relativo equipaggio, unitamente ad una sala operativa 24 ore su 24.

Più precisamente le unità di navigazione saranno costituite da tre unità navali di stanza a Salò, di cui una unità navale di stanza a Gargnano operativa da aprile a settembre, ed una di stanza a Garda, operativa nei giorni festivi e prefestivi nei mesi di luglio e agosto 2016. Le spese logistiche concernenti l'ufficio per il personale e l'ormeggio sono a carico del Comune di Garda. Il personale sarà costituito, di massima, da ventiquattro unità, di cui otto saranno sempre in servizio. Tre unità saranno presenti su ogni motovedetta per ogni turno di servizio e due in sala operativa.

La Comunità del Garda, Ente Territoriale Interregionale ed organismo associativo dei Comuni gardesani, dotata di personalità giuridica e riconosciuta con decreto del Ministero degli Interni del 30 dicembre 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 62 del 16 marzo 1993, provvede all'organizzazione, al coordinamento delle attività di cui all'art. 3, assicurando idonea sistemazione logistica al personale destinato al Nucleo

Mezzi Navali Guardia Costiera del lago di Garda e alla sala operativa, nonché l'efficienza operativa del nucleo e l'incremento e mantenimento degli standard addestrativi del personale.

L'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, per l'espletamento delle attività di cui all'art.3 e art.4, punto 2), assicura un sostegno finanziario fino ad un massimo di € 12.000,00, che trova copertura al capitolo 10000215 del proprio bilancio, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute e documentate;

L'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro ha sottoscritto in data 8 luglio 2016 un Protocollo d'intesa direttamente con il Corpo delle Capitanerie di Porto, per un importo massimo di € 36.000,00 al fine di assicurare copertura finanziaria alle spese di carburante, di gestione e manutenzione dei mezzi nautici e delle attrezzature utilizzate nell'espletamento del servizio.

La Regione del Veneto assicura un sostegno finanziario alla Comunità del Garda, per l'espletamento delle attività di cui all'art.3 e art.4 punto 2), sino ad un massimo di € 15.000,00, che trova copertura al capitolo 045194 del proprio bilancio regionale per l'annualità 2016, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute e documentate.

La Provincia Autonoma di Trento assicura un sostegno finanziario alla Comunità del Garda, per l'espletamento delle attività di cui all'art.3 e art.4 punto 2), sino ad un massimo di € 10.000,00, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute e documentate, approvato dall'organo competente, che trova copertura al capitolo 745050 del bilancio provinciale 2016.

Le spese sostenute e documentate ammesse a contributo dovranno essere strettamente rispondenti alle attività elencate all'art. 3 e art.4 punto 2. Il rendiconto finale dovrà essere redatto in un documento unico esaminato congiuntamente dagli Enti eroganti i contributi di cui sopra.

Art. 5 - Obblighi della Comunità del Garda

La Comunità del Garda dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento ed all'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, un rendiconto economico, operativo e di gestione (che comprenda, ai fini della completa analisi del servizio, anche le attività relative al protocollo di cui all'art. 4, comma 3, seconda alinea del presente Protocollo) che illustri nel dettaglio il numero di chiamate ricevute, il numero interventi effettuati, suddivisi per territorio, con le persone soccorse e/o trattate in salvo, i mezzi impiegati per le specifiche operazioni, le ore/uomo utilizzate per azioni di salvataggio e per la gestione dell'attività nel suo complesso.

La Comunità del Garda si obbliga a mantenere indenni gli Enti sottoscrittori da qualsiasi danno, ivi compresi i danni causati a terzi.

Art. 6 – Obblighi dell'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Trento

I soggetti firmatari si impegnano a provvedere agli atti per l'erogazione del contributo secondo quanto determinato con i propri provvedimenti di impegno di spesa.

Art. 7 – Durata ed efficacia

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità e vincola le parti dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Art. 8 - Vigilanza e controlli

Fermi restando i poteri di sorveglianza delle autorità competenti in base alle norme vigenti, gli enti firmatari si riservano la più ampia facoltà di sorveglianza e controllo sulle attività svolte.

Art. 9 - Modifiche

Qualsiasi modifica o variazione al presente Protocollo dovrà essere assunta all'unanimità dei soggetti sottoscrittori dell'intesa medesima.

Art. 10 - Controversie

Tenuto conto del contenuto e delle finalità del presente Protocollo d'Intesa, le eventuali controversie relative all'interpretazione dello stesso qualunque sia la loro natura tecnico-amministrativa e giuridica, che insorgessero tra gli Enti sottoscrittori del presente atto verranno risolte in via amministrativa.

Gardone Riviera,

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Per la Regione del Veneto

Per la Provincia Autonoma di Trento

Per l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro

Per la Comunità del Garda